

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015 DEL 07/07/2023

Proposta n. 2173 del 06/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE: GOVERNO TECNOLOGIE SANITARIE

Il Direttore: Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Accordo Quadro per la fornitura di ecotomografi di fascia media in differenti configurazioni, servizi connessi, forniture e dispositivi opzionali. Adeguamento, ai sensi art. 1467 comma 3 cod. civ., Accordo quadro secondo aggiudicatario.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Dirigente referente S.S. Procurement Tecnologie Sanitarie	Dottor Giovanni Scarteddu	
Il Direttore della S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie	Ing. Barbara Podda	Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARES

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023, con la quale viene approvata l'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale e vengono attribuiti, in via provvisoria, gli incarichi di responsabili/ referenti della Struttura Complessa Governo delle Tecnologie Sanitarie e delle due Strutture semplici ad essa afferenti ai seguenti dirigenti:

- Ing. Barbara Podda S.C. Governo Delle Tecnologie Sanitarie, incarico di Struttura complessa provvisorio;
- Ing. Davide Angius S.S. Gestione Sicurezza Tecnologie Biomediche, incarico di Struttura semplice provvisorio;
- Dott. Giovanni Scarteddu S.S. Procurement Tecnologie Biomediche, Dirigente referente;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;

PRECISATO che alla SC Governo delle Tecnologie Sanitarie competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell'atto aziendale, le medesime deleghe della SC Ingegneria Clinica a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con determinazione n. 4679 del 18/08/2021 la cessata Azienda della Tutela della Salute ha aggiudicato una gara a procedura aperta indetta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, suddiviso in tre lotti e della durata di mesi 24, avente ad oggetto la fornitura di Ecotomografi di fascia media in diverse configurazioni, servizi connessi, forniture e dispositivi opzionali, destinati alle attuali Aziende Socio Sanitarie Locali della Sardegna;

DATO ATTO che a seguito di tale aggiudicazione sono stati stipulati i relativi Accordi Quadro con il primo, secondo e terzo operatore economico aggiudicatari di ciascuno dei tre lotti in gara; in particolare e per quanto qui rileva:

- con l'operatore economico Landucci S.r.L., risultato secondo aggiudicatario in ciascuno dei lotti 1, 2 e 3, è stato stipulato, in forma pubblico amministrativa, l'Accordo Quadro distinto al REP 175/2021 del 18/11/2021;
- che al predetto secondo aggiudicatario è stata ripartita, sulla base delle regole previste negli atti di gara, la seguente quota massimale di forniture (base e opzionali) attivabili a valle dell'Accordo stesso:

Quantitativi Base: Lotto 1 (ecotomografi multidisciplinari di fascia media), n. 13 apparecchiature; Lotto 2 (ecotomografi ginecologici di fascia media), n. 4 apparecchiature; Lotto 3 (ecotomografi cardiologici di fascia media), n. 4 apparecchiature; Quantitativi Opzionali: Lotto 1 (ecotomografi multidisciplinari di fascia media), n. 9 apparecchiature; Lotto 2 (ecotomografi ginecologici di fascia media), n. 2 apparecchiature; Lotto 3 (ecotomografi cardiologici di fascia media), n. 2 apparecchiature.

PRECISATO che con determinazione n. 7129 del 13/12/2021 e con la deliberazione n. 13 del 16/02/2022 si è determinato di dare avvio, rispettivamente, all'affidamento degli appalti specifici previsti nel Lotto 2 e nei Lotti 1 e 3 dell'Accordo Quadro e, pertanto, in attuazione di tali decisioni si è proceduto ad emettere, sulla base dei fabbisogni via via rappresentati dalle diverse ASL interessate, gli ordinativi di fornitura delle apparecchiature previste dall'Accordo stesso, nel rispetto dei massimali previsti per ciascun aggiudicatario;

DATO ATTO

- che il secondo aggiudicatario Landucci S.r.L. ha dato esecuzione agli appalti specifici ad esso via via affidati (sui quantitativi base) per 12 apparecchiature del Lotto 1, 4 del Lotto 2 e 4 del Lotto 3, ottemperando ai relativi ordinativi di fornitura;
- che successivamente a tale prima fase di attuazione dell'Accordo Quadro Landucci S.r.L., con comunicazione in data 13/01/2023 (rif. 02 A.L./I.a.), inviata a mezzo pec in pari data, ha comunicato di non poter far fronte, alle originarie condizioni economiche, alle residue forniture attivabili sulle quote ad esso assegnate, a causa dell'eccessiva onerosità delle prestazioni sopravvenuta nel corso dell'attuazione dell'Accordo;
- secondo quanto prospettato dal Fornitore, difatti, la persistente insistenza di pregiudizievoli fenomeni inflattivi, cumulati agli anomali rincari cagionati dagli eventi della fase pandemica e dalla crisi russo-ucraina, nonché le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, avrebbero determinato straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende produttrici, nazionali ed estere; Landucci S.r.L. allega, in particolare: i) come

a partire dagli ultimi 2 anni si sia registrato un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti i componenti elettronici, i microchip, l'acciaio, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici, le terre rare e i loro derivati, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che avrebbe determinato un'alterazione dell'originario equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per il predetto aggiudicatario; ii) che esso aggiudicatario si troverebbe, pertanto, esposto a costi non prevedibili né programmabili che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa, non ascrivibili alle ordinarie oscillazioni dovute alle normali fluttuazioni del mercato; iii) a causa di tali eventi, inoltre, le aziende fornitrici stanno richiedendo agli appaltatori la revisione delle condizioni economiche dei contratti per causa di "forza maggiore", pena lo scioglimento degli stessi;

- ciò premesso, il predetto aggiudicatario ha, pertanto, formulato alla scrivente amministrazione un'istanza di riconduzione delle condizioni economiche all'originario equilibrio sinallagmatico, attraverso il riconoscimento dei maggiori e non prevedibili costi sopportati dal fornitore, formulando a tal fine una iniziale richiesta di maggiorazione dei prezzi contrattuali nella misura del 15%;

- sono seguite ulteriori interlocuzioni in fase istruttoria, a seguito delle quali Landucci S.r.L. ha anche provveduto, su richiesta della scrivente struttura, a integrare la documentazione a supporto delle proprie istanze producendo copia, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei diversi listini relativi ai prodotti offerti deliberati dal produttore GE Medical Systems Italia S.r.L per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023;

- il predetto fornitore ha anche significato, con missiva in data 12/04/2023 (rif. 06 A.L./l.a.), che in difetto di riconoscimento degli adeguamenti richiesti, l'abnorme rincaro dei costi sopravvenuti non gli consentirebbe la prosecuzione dell'Accordo Quadro per il residuo quantitativo di apparecchiature ad esso assegnato;

CONSIDERATO

- che attualmente sussiste ancora un consistente fabbisogno, rappresentato dalle strutture sanitarie delle diverse ASL, relativo alle forniture oggetto dell'Accordo Quadro (che ha validità sino al mese di novembre 2023 e la cui vigenza può essere prorogata per ulteriori sei mesi), per il cui soddisfacimento risulta necessario attivare gli appalti specifici ancora disponibili sui quantitativi residui dell'Accordo stesso, ivi inclusa la quota di forniture ripartita al secondo aggiudicatario Landucci S.r.L.;

- che la S.C. Ingegneria clinica, rilevato tale fabbisogno e vista l'assenza di una apposita clausola revisionale, ha pertanto avviato un'approfondita istruttoria sulla sostenibilità dell'appalto, finalizzata a verificare l'ammissibilità di un intervento manutentivo dell'Accordo Quadro in questione, volto alla sua conservazione previa riconduzione dello stesso a condizioni di equilibrio, in applicazione della norma prevista dall'art. 1467, comma 3 del codice civile;

- e apparso subito evidente, difatti, che l'alternativa costituita dalla risoluzione dell'Accordo Quadro stipulato con Landucci S.r.L. comporterebbe la rinuncia alla quota parte residua delle forniture ancora affidabili a tale aggiudicatario (n. 1 macchina del Lotto 1 e n. 13 complessive apparecchiature opzionali su tutti i Lotti), con la conseguente necessità della riedizione di una procedura di affidamento per soddisfare integralmente gli attuali fabbisogni delle strutture sanitarie;

- inoltre, visto i rilevanti rincari già sopravvenuti rispetto all'edizione della gara originaria, indetta nel febbraio 2020, e il perdurare di una congiuntura economica internazionale oggettivamente non favorevole, caratterizzata da ripetuti e non prevedibili rincari dei costi di produzione e di vendita delle apparecchiature elettromedicali e della correlata logistica, nonché da una forte pressione inflazionistica, è del tutto improbabile che l'amministrazione possa nuovamente conseguire i prezzi di offerta ottenuti nella precedente gara;

- una soluzione risolutiva, in sostanza, non risulterebbe affatto coerente rispetto ai criteri di efficacia e economicità, che pure informano la materia degli appalti pubblici;

RILEVATO che all'esito di tale analisi sono stati rilevati molteplici orientamenti che confermano l'ammissibilità di tale soluzione conservativa, in difetto di apposita clausola pattizia, in relazione a quei rapporti le cui condizioni di equilibrio siano mutate in dipendenza da eventi conseguenti alla crisi pandemica da Covid-19. Si fa riferimento, in particolare:

- a quanto affermato dall'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione nella Relazione 8 luglio 2020, n. 56 (*"Novità normative sostanziali del diritto 'emergenziale' anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale"*), con la quale si è osservato che la situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia (e che ha sovente cagionato gravi difficoltà alle parti contrattuali nell'adempimento delle proprie prestazioni) può essere adeguatamente fronteggiata con la rinegoziazione dei contratti, anziché risolverli. Ad avviso del predetto Ufficio, difatti, la pandemia da COVID-19 ha evidenziato la necessità di mitigare il principio della vincolatività del contratto qualora, per effetto di accadimenti estranei alla sfera di controllo delle parti e non

rientranti nella normale alea contrattuale, si determini una notevole alterazione nell'originario rapporto di corrispettività fra le prestazioni, che impegni *ultra vires* una parte nell'esecuzione delle proprie, ovvero le impedisca di trarre dal rapporto le utilità per le quali è stato concluso; a tal riguardo la Corte, nell'indicare il doppio possibile sviluppo dell'art. 1467 cod. civ., ovvero la demolizione del negozio o la sua riconduzione ad equità previa rinegoziazione, precisa tuttavia come tale alternativa deve essere interpretata alla luce delle norme, di carattere imperativo, che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase esecutiva (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Il generale principio della correttezza e buona fede nella fase esecutiva del contratto assume, pertanto, assoluta centralità quale criterio di approccio ai problemi conseguenti all'esecuzione del contratto sperequato, postulando la rinegoziazione come strumento privilegiato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute ed estranee al controllo delle parti, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19.

- tali principi del diritto comune dei contratti sono applicabili, in virtù del rinvio alle norme del codice civile operato dalla normativa sugli appalti pubblici (art. 30 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016), e come confermato dalla giurisprudenza, anche alla fase di esecuzione dell'appalto pubblico;

- a recenti arresti giurisprudenziali, che hanno affermato come la disciplina in materia di contratti pubblici è informata anche a criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso di esecuzione e finanche prima della stipula del contratto (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 11.04.2022, n. 2709, condiviso e richiamato, in merito alla possibilità di rinegoziazione prima della stipula, da TAR Piemonte, 20.02.2023, n. 180)

- ai recenti plurimi interventi normativi che hanno introdotto misure di compensazione volte a mitigare gli effetti, sulle imprese affidatarie di lavori pubblici, dei maggiori costi di esecuzione dovuti ai ripetuti e anomali incrementi dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché alla disposizione di cui all'art. 26, comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2022, che al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, ha previsto l'obbligatorietà della clausola revisionale di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice anche per i contratti pubblici di servizi e forniture affidati con procedure successive alla sua entrata in vigore;

- a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, che consolida tale evoluzione dell'ordinamento prevedendo, all'art. 9, il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, con la previsione del diritto alla rinegoziazione in capo alla parte svantaggiata, in ipotesi di circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea e alle ordinarie fluttuazioni del mercato;

- alla luce di quanto sopra esposto è pertanto possibile rilevare come nell'ordinamento si stia consolidando, un principio di ammissibilità dell'adeguamento del programma negoziale e della conservazione del contratto sperequato al sopraggiungere di eventi straordinari e imprevedibili, in alternativa alla caducazione dello stesso (con i rischi e le diseconomie di cui si è detto);

PRECISATO CHE

- a seguito dell'analisi sopra descritta si è quindi espletata un'apposita istruttoria finalizzata a verificare sussistenza e portata degli anomali incrementi dei costi della fornitura invocati dal fornitore. Si è pertanto richiesto a Landucci S.r.L., come detto, di allegare dettagliata documentazione a comprova di tali rincari:

- risulta effettivamente che i listini del produttore delle apparecchiature GE Medical Systems Italia S.p.A., prodotti dal fornitore Landucci S.r.L. con riferimento agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, hanno subito ripetuti successivi incrementi dall'anno di presentazione dell'offerta, accumulando un rincaro complessivo pari al 16% circa per la configurazione base e al 21% per i dispositivi accessori aggiuntivi previsti e ordinabili a corredo delle apparecchiature, con un aumento dei prezzi unitari delle configurazioni aggiudicate, nel solo ultimo anno, pari al 7% circa;

- tali rilevanti rincari del mercato dei dispositivi medici, sopravvenuti a seguito della congiuntura economica post pandemica e al verificarsi della nota crisi internazionale tuttora in corso, risultano altresì confermati da approfondite analisi pubblicate dalle associazioni rappresentative delle imprese del settore nel corso dell'anno appena trascorso (fonte Confindustria Dispositivi Medici, comunicato stampa del 15/06/2022, Nuova indagine del Centro Studi di Confindustria Dispositivi Medici, dal titolo "*materie prime dei dispositivi medici: aumento costi del 50%, il 79% delle imprese ha ritardato la produzione*");

CONSIDERATO che dalle analisi sopra descritte sono, pertanto, emersi molteplici elementi idonei a comprovare come nel corso dell'attuazione dell'Accordo Quadro stipulato con Landucci S.r.L. si siano verificati anomali e rilevanti incrementi dei costi della fornitura, che hanno avuto l'effetto di squilibrare il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali, rendendo eccessivamente onerosa la prestazione degli appalti specifici residui attivabili su tale accordo. Si deve inoltre ritenere che tali ripetuti incrementi, imputabili alla

sfavorevole congiuntura economica post pandemica e alla successiva crisi economica dovuta alla situazione russo-ucraina, rivestano il carattere della straordinarietà e siano al di fuori della capacità previsionale delle parti, travalicando le normali fluttuazioni del mercato. Al tal riguardo si richiama e condivide quanto recentemente osservato dall'Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di Cassazione nella relazione n. 56/2020 già citata: *“Nei più disparati settori, che vanno dall'energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall'emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stia germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato”*.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per ritenere applicabile alla presente vicenda la fattispecie di cui all'art. 1467 cod. civ., con la connessa possibilità, prevista dal comma 3 della norma, di evitare la caducazione del contratto previa negoziazione delle condizioni necessarie per riportarlo in equilibrio, in applicazione del generale principio di buona fede;

DATO ATTO

- che si è quindi proceduto ad apposita negoziazione con il fornitore Landucci S.r.L., al fine di determinare il quantum dell'adeguamento ex art. 1467 comma 3 cod. civ., richiedendogli, con missiva prot. PG/2023/0043973 del 20/06/2023, di manifestare la disponibilità ad accettare le seguenti condizioni:

- adeguamento dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica del Fornitore nella misura massima del 13%, in luogo dell'iniziale maggior incremento richiesto dallo stesso;

- applicazione di tale adeguamento alle sole forniture ancora da eseguire e/o attivabili sull'Accordo Quadro (senza alcuna variazione, pertanto, dei prezzi relativi agli appalti specifici già eseguiti), senza alcun vincolo sulle quantità minime da ordinare e sulla configurazione delle apparecchiature;

- che con missiva in data 20/06/2023 il Fornitore ha comunicato di accettare tale definizione della negoziazione;

VALUTATO che l'adeguamento così individuato dalle parti, al fine di riportare il contratto a condizioni di equilibrio, appare congruo rispetto all'attuale situazione di mercato ed ai rilevanti incrementi dei costi del produttore verificatisi nel corso dell'esecuzione e rilevati a seguito dell'istruttoria espletata dall'amministrazione;

RITENUTO necessario, per tutte le ragioni sopra esposte, riconoscere al Fornitore Landucci S.r.L., ai sensi dell'art. 1467, comma 3 cod. civ., limitatamente alle forniture ancora da eseguire e/o attivabili sull'Accordo Quadro, un adeguamento del 13% sui prezzi unitari delle forniture di cui all'Accordo Quadro REP. 175/2021;

PRECISATO che nel contempo si rende necessario procedere sin da subito all'attuazione dell'appalto specifico, non ancora eseguito, relativo alla fornitura dell'apparecchiatura GE Logiq P9 residua disponibile sul quantitativo base del Lotto 1, destinata al P.O. Sirai di Carbonia - Urologia della ASL 7 del Sulcis, rideterminando il prezzo complessivo del relativo ordinativo di fornitura nell'importo di euro 27.187,23 IVA esclusa, corrispondente all'importo di euro 28.546.60 IVA inclusa;

per le ragioni sopra esposte

DETERMINA

1. con riferimento all'Accordo Quadro REP 175/2021, relativo alla fornitura, in tre lotti, di ecotomografi di fascia media in differenti configurazioni, servizi connessi, forniture e dispositivi opzionali, stipulato con il secondo aggiudicatario Landucci S.r.L., di riconoscere al predetto Fornitore, ai sensi dell'art. 1467, comma 3 cod. civ., un adeguamento sui prezzi unitari di fornitura pari al 13%, precisando che tale adeguamento avrà effetto sulle sole forniture ancora da eseguire e/o attivabili sull'Accordo Quadro, fermi restando i prezzi relativi alle forniture già eseguite e senza alcun vincolo sulle quantità minime da ordinare e sulla configurazione delle apparecchiature;

2. di procedere all'attuazione dell'appalto specifico, non ancora eseguito, relativo alla fornitura dell'ecotomografo Logiq P9 residuo ancora disponibile sul quantitativo base del Lotto 1 e destinato al P.O. Sirai di Carbonia - Urologia della ASL 7 del Sulcis, nella configurazione richiesta dalla predetta Amministrazione, rideterminando il prezzo complessivo del relativo ordinativo di fornitura, in conseguenza dell'adeguamento di cui sopra, nell'importo di euro 27.187,23 IVA esclusa, corrispondente all'importo di euro 28.546.60 IVA inclusa;

3. di comunicare al Fornitore il presente provvedimento e l'ordinativo di fornitura di cui al precedente capo;

4. di dare atto che la spesa complessiva conseguente all'affidamento dell'appalto specifico relativo all'ecotomografo sopra descritto, pari a euro 28.546,60 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nelle risorse in conto capitale assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP 64 "Ecotomografi di varie tipologie" (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra la Regione Sardegna e la ATS Sardegna in data 20.12.2019) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000270002, e verrà registrata sul bilancio di esercizio del corrente anno, a valere sull'autorizzazione di spesa DALIC 2023-3-19 già disposta per l'attuazione dell'Accordo Quadro in argomento, come di seguito indicato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	CdRIL	IMPORTO IVA INCLUSA
2023	DALIC	3	19	A102020401 Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	A7SIRDC0201 - Urologia P.O. Sirai Carbonia	€ 28.546,60

6. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'ARES.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ARES
dal ~~07/07/2023~~ al 22/07/2023

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo
delegato).

Dott. / Dott.ssa _____